



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 35 del 30/12/2019

OGGETTO: ART.20 D.LGS 175/2016 (TUSP) - RILEVAZIONE ANNUALE
PARTECIPAZIONI - SCADENZA 31.12.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Dicembre dalle ore 17:30, nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito in Sessione Straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, con la presenza dei seguenti Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
AGOSTO TIZIANA	Presidente	SI
PANZA ROBERTA	Consigliere	NO
NAPOLI CRISTIANA	Consigliere	SI
INTRIERI ARTURO	Consigliere	SI
SPROVIERI CARLO	Consigliere	SI
CAPALBO GIUSEPPE	Consigliere	SI
PAESE GIORGIO	Consigliere	SI
CALABRESE MARIACHIARA	Consigliere	NO
ACRI FRANCESCO	Consigliere	NO
VENNERI ANTONIO	Consigliere	NO
MAGNELLI SALVATORE	Consigliere	NO
MARSICO GIOVANNA	Consigliere	NO

PRESENTI N. 6

ASSENTI N. 6

Presiede la seduta il *Presidente TIZIANA AGOSTO*.

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: *COZZA FRANCESCO-FERRARO DINO*

Partecipa il Segretario *DOTT. PIETRO MANNA*.

Il Presidente relaziona in merito alla proposta di seguito riportata, nel dettaglio illustra l'argomento con una relazione scritta che viene allegata alla deliberazione:

/-----/

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con l'art.4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.: "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e

gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32 d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

PRESO ATTO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, e che tale ricognizione è stata effettuata con deliberazione consiliare n. 30 del 28.09.2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificava anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 33 g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico dovevano essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE con la summenzionata delibera le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

DATO ATTO che i servizi e gli uffici comunali competenti, con la summenzionata deliberazione n. 30/2017, hanno proceduto all'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, tenendo conto anche delle partecipazioni per

le quali è già stato dato indirizzo ai fini del non-mantenimento, ma in assenza dei provvedimenti di gestione finalizzati alla concreta ed effettiva dismissione/alienazione delle stesse;

DATO ATTO, in particolare, che il Comune già ha espresso la volontà di non mantenere le partecipazioni possedute nelle società *Cosenza Acque SpA*, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15.07.2011, e *Magna Sila Progetto '92 Spa*, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.11.2012;

DATO ATTO pertanto che gli esiti della ricognizione effettuata dagli uffici in ordine alle partecipazioni, come da prospetto che segue:

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F
Dir_1	02328170788	SILA SVILUPPO AGENZIA PERMANENTE PER L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DELLA SILA - SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - IN BREVE GAL SILA SVILUPPO	1999	0,295	AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
Dir_2	01844430783	MAGNA SILA PROGETTO '92 S.P.A.	1992	2,06	PROMOZIONE TURISTICA DELL'ALTOPIANO SILANO E FORNITURA DI SERVIZI COMPLEMENTARI
Dir_3	02575310780	COSENZA ACQUE SPA	2003	2,17	RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., si è proceduto ad individuare nuovamente le partecipazioni da alienare, con alienazione che doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della summenzionata delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare dovevano essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non avrebbe potuto esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VALUTATA con la deliberazione n. 30/2017 la necessità di mantenere - malgrado il difforme indirizzo espresso con la citata delibera di Consiglio Comunale n.40 del 23.12.2009 - la partecipazione nella società *Sila Sviluppo*, in quanto la stessa rientra tra la categoria di cui all'art.4, comma 6 dello stesso decreto, essendo costituita come gruppo di azione locale in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

PRESO ATTO che con tale deliberazione si era stabilito di procedere alla alienazione delle partecipazioni nelle società *Cosenza Acque SpA* e *Magna Sila Spa Progetto 92* per come meglio specificate al precedente prospetto, nonché di revocare per le motivazioni di cui in premessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2009 con la quale era stato disposto il recesso della società "Sila Sviluppo";

CONSTATATO:

che a seguito di tale deliberazione gli uffici preposti avviavano le procedure ad evidenza pubblica per la dismissione di dette partecipazioni con determinazione n. 27 del 16.05.2018 e che al termine del periodo stabilito per la presentazione delle offerte non giungeva alcuna domanda per l'acquisizione di dette quote;

che successivamente l'ufficio finanziario con note prot. 3465 e 3466 del 12.06.2018 procedeva a richiedere, a norma di legge, la liquidazione delle quote direttamente alle due società che, nei termini comunicati (16 luglio 2018), non hanno inteso fornire alcun riscontro;

che da ultimo l'ufficio finanziario ha comunicato tale iter sul portale "tesoro - partecipazioni";

PRESO ATTO che l'art. 20 del TUSP richiede, a partire dal presente esercizio, che in ogni caso gli Enti, annualmente ed entro la data del 31 dicembre, aggiornino lo stato delle partecipate, fornendo informazioni circa la relativa razionalizzazione;

PROPONE DI DELIBERARE

I. **Di FORMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

II. **Di DARE ATTO** che tutte le procedure richieste dalla legge sono state poste in essere e che, per il momento, la procedura di liquidazione si è conclusa con "esito negativo", atteso che le due società non hanno inteso fornire riscontro alle puntuali richieste dell'Ufficio Finanziario e che, pertanto, il censimento delle partecipazioni resta analogo a quello effettuato con precedente deliberazione consiliare n. 29 del 27.12.2019;

III. **Di DARE INDIRIZZO** alla Giunta affinché valuti eventuali azioni legali nei confronti delle due partecipate per ottenere la liquidazione delle quote in esame;

IV. **Di TRASMETTERE** per opportuna conoscenza la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e per le quali si sia deliberata la cessione delle relative quote di partecipazione;

V. **Di INVIARE** copia della presente Deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

VI. **Di DICHIARARE**, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

/-----/

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Con votazione

favorevoli: 6

contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di approvare la proposta sopra riportata.

Con separata e successiva votazione

favorevoli: 6

contrari: 0

astenuti: 0

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente

f.to AGOSTO TIZIANA

Il Segretario

f.to DOTT. MANNA PIETRO

Parere di Regolarità Tecnica Settore II

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano, lì 30/12/2019

Il Responsabile del Settore
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

PARERE CONTABILE

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano, lì 30/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO
